

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 21 marzo 2017 è pervenuto presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale un ricorso da parte del Sig. Davide La Monica, nella sua qualità di Presidente della ASD Circolo San Giacomo Petanque T. Arbustini per denunciare presunte violazioni alle norme federali occorse in occasione della finale del Campionato Italiano di Società 2017 – Specialità Petanque – Cat. A. Maschile, poste in essere dalla Società SB Luigi Biarese.

In fatto ed in diritto

dalla denuncia emerge che, in occasione della predetta gara, la Società Biarese avrebbe schierato in campo il giocatore Sig. Gianni Laigueglia il quale, tuttavia, non era stato inserito nell'elenco dei giocatori iscritti al campionato il quale doveva essere presentato entro e non oltre il giorno 25 settembre 2016, ai sensi del Regolamento di specialità 2017.

In data 28 marzo 2017 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al denunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi in merito ai fatti di cui trattasi.

In data 3 aprile 2017 pervenivano le memorie difensive della Società Biarese.

Alla luce della documentazione presentata dalla Società Biarese, si evince come, in data 17 settembre 2016, alle ore 14.45 sia stata trasmessa all'indirizzo tecpetanque@federbocce.it una comunicazione e-mail contenente la lista dei giocatori per il Campionato di Serie A, anno 2017, contenente anche il nome del Sig. Gianni Laigueglia.

In assenza di ulteriori evidenze, sotto questo primo profilo, la società Biarese avrebbe operato nel rispetto del termine di cui al Regolamento Specialità Petanque (25.9.2016).

Per quanto concerne le ulteriori censure mosse dal ricorrente valgono le seguenti considerazioni.

Sebbene il nulla osta da parte della società Taggese sia stato rilasciato solo in data 13.3.2017 e quindi a ridosso della competizione, occorre evidenziare come, stando ai documenti in possesso dello scrivente, risulta che il Sig. Laigueglia non abbia disputato alcuna gara nel corso della stagione 2016/2017 con la società presso la quale era precedentemente vincolato.

Di conseguenza, anche sotto questo punto di vista, l'operato della Società Biarese appare non contestabile.

Il Regolamento di Specialità Petanque 2017, infatti, si limita a prevedere che: *“Un giocatore di cat. A inserito nell'elenco giocatori di una società non può partecipare ad un Campionato di Serie A per altra società nello stesso anno agonistico”*.

Non avendo disputato gare con la Società Taggese, ed essendo stato inserito nella lista dei giocatori sin dal principio, si ritiene che l'operato della Società Biarese non sia in violazione alle carte federali.

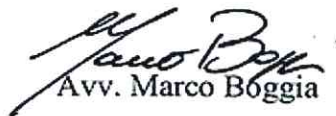
P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, respinge il ricorso.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 10 aprile 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia